

0916803343

ORIGINALE

Aula A



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G.N. 4162/04.

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 4432

Dott. Rosario DE MUSIS Presidente

Rep.

Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore

Ud. 31.1.2008.

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere

Dott. Giuseppe CALME' consigliere

Dott. Sergio DEL CORE Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

ricorrente

contro

LA MATTINA GIUSEPPA ELENA, CRISTADORO GIUSEPPE ANTONIO E CRISTADORO ROSA MARIA RITA,, elettivamente domiciliati in Enna, Via Roma, n. 35, presso l'avv. Salvatore Polizzotto, che lo rappresenta e



218

2008

0916803343



difende per procura a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 353, pubblicata il 31 ottobre 2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2008 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

udito l'avv. Antonio VOLPE dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 1999 Giuseppa Elena La Mattina, Giuseppe Antonio Cristadoro e Rosa Maria Rita Cristadoro, eredi di Calogero Cristadoro, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia per sentir dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della somma di €. 27.531.780, corrispondete a un quinto dell'importo dovuto al loro dante causa a titolo di indennità di fine rapporto, assumendo che l'obbligazione del dott. Cristadoro il quale, nella sua qualità di direttore dell'Ufficio del Registro di Enna, non aveva provveduto al recupero di un credito erariale residuo che

0916803343



si era prescritto, non si trasmetteva ai suoi eredi.

Con sentenza del 12-15 maggio 2001 il tribunale, respinte le eccezioni preliminari, dichiarava cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento della somma in contestazione.

Su gravame degli attori la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 20 maggio - 31 ottobre 2003, dichiarava l'intrasmissibilità agli eredi del debito del loro dante causa e condannava l'Amministrazione alla restituzione della somma di €. 14.640,67 (pari a £. 28.348.3297) con gli interessi legali dal pagamento al rimborso.

Osservava la Corte che la nuova disciplina della responsabilità contabile introdotta dalla legge 14 gennaio 1994, n. 40, limitava la trasmissibilità delle obbligazioni del funzionario ai suoi eredi solo se egli avesse tratto dalla mala gestione delle sue funzioni un vantaggio patrimoniale e nella specie non vi era stato alcun illecito arricchimento del Cristadoro in quanto la sua responsabilità derivava dal mancato recupero di un credito erariale che si era prescritto.

E, poiché la somma portata dalla cartella esattoriale notificata agli eredi era stata versata, doveva disporsi la restituzione con gli interessi legali dall'avvenuto pagamento.

0916803343



Contro la sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un unico motivo.

Resistono con controricorso gli eredi Cristadoro.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Amministrazione ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e, premesso che l'intrasmissibilità agli eredi del debito del funzionario troverebbe il suo fondamento nell'impossibilità e, comunque, nell'estrema difficoltà per costoro di difendersi dalla contestazione di un debito erariale nei confronti del loro dante causa, sostiene che nella specie avrebbe dovuto essere affermata la trasmissibilità del debito in contestazione poiché esso era già stato accertato con sentenza definitiva del giudice contabile del 4 maggio 1994 ed era perciò entrato nel patrimonio del funzionario prima del suo decesso, avvenuto il 9 dicembre 1997.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con

0916803343



l'interpretazione della normativa indicata, poiché ciò non consentirebbe al giudice di legittimità di accertare la sussistenza della denunciata violazione di legge.

L'eccezione è priva di fondamento poiché la censura in esame mostra chiaramente il suo fondamento che consiste nella denuncia mossa contro l'applicazione della disciplina della responsabilità contabile senza considerare le ragioni cui essa si ispira, le quali consentirebbero la trasmissibilità agli eredi del debito del funzionario nei casi in cui esso fosse stato definitivamente accertato, prescindend da ogni ulteriore requisito.

Nel merito i controricorrenti eccepiscono l'infondatezza del ricorso in base alla considerazione che la responsabilità contabile differirebbe della generale responsabilità civile per la sua natura pubblicistico-sanziatoria in quanto essa non risponderebbe all'esigenza di ripristinare gli equilibri economici compromessi dall'attività dei singoli nell'esercizio dell'autonomia privata, bensì quello di garantire il buon funzionamento dell'Amministrazione colpendo i comportamenti dei pubblici dipendenti inosservanti dei propri doveri istituzionali, lesivi non solo degli interessi patrimoniali dell'Amministrazione ma anche quelli della collettività, esprimendo una valutazione di riprovevolezza

0916803343



che comporta la personalità della responsabilità contabile con la conseguente generale intrasmissibilità agli eredi del debito del funzionario senza deroghe di sorta. A sostegno di tale conclusione osservano che la definitività dell'obbligazione costituisce effetto dell'esaurirsi della procedura di accertamento, ma non incide in alcun modo sulla natura dell'obbligazione (Cass. 25 ottobre 1997, n. 10534, in tema di pene pecuniarie per violazione delle norme tributarie).

Il ricorso dell'Amministrazione non può trovare accoglimento poiché anche quando il debito del pubblico dipendente sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, e non sia perciò più contestabile, la trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione derivante dalla responsabilità contabile del pubblico dipendente si verifica, pur sempre, solo nei casi in cui il comportamento sanzionato abbia arrecato non solo un danno all'erario ma abbia prodotto anche un arricchimento indebito del dipendente.

Ne consegue che, quando non sia rimasta accertata tale circostanza nel giudizio dinanzi al giudice contabile - il quale continua nei confronti degli eredi prescindendo da ogni difficoltà di difesa di questi ultimi nei riguardi della contestazione rivolta al loro dante causa deceduto nelle more

0916803343



(Cass. 28 luglio 2004, n. 14178) - la definitività dell'obbligazione del pubblico dipendente resta strettamente personale e si estingue con la sua morte senza incidere negativamente sulla successione degli eredi.

E, poiché nella specie il comportamento imputato al Cristadoro non ha prodotto, per la sua natura, alcun vantaggio economico per lo stesso che sia trasmissibile agli eredi, deve escludersi la responsabilità degli attori, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi €. 1.600,00, di cui €. 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.

IL CONSIGLIERE EST.

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

14 FEB 2008
[Handwritten signature]